



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 43/9 DEL 31.10.2012

Oggetto: **Deliberazione della Giunta regionale n. 22/8 del 22.5.2012, inerente l'attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 1 del 2011 art. 6, comma 13. Programma di riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali finalizzato all'utilizzo degli stessi presso pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese. Adeguamento linee di indirizzo.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 22/8 del 22.5.2012 inerente l'adozione delle linee di indirizzo per l'attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 1 del 2011 all'art. 6, comma 13, onde procedere, seppure in parte, all'attivazione di alcune misure e laddove necessario a completare il quadro contenuto nelle linee di indirizzo.

Infatti, in ragione di quanto previsto dalla deliberazione in questione la presente proposta intende promuovere una rapida attivazione delle misure che, per la loro specificità sono ascritte all'Assessorato del Lavoro e pertanto non delegabili ad altra struttura dell'Amministrazione regionale. Tra gli aspetti di rilievo è certamente da ricomprendere quello relativo al completamento del target dei lavoratori interessati alle misure di politiche attive per il lavoro già in passato poste efficacemente in essere. L'Assessore del Lavoro premette che rimane invariato l'impatto sulle risorse finanziarie disponibili nella rubrica dell'Assessorato.

A questo fine corre l'obbligo di precisare che la variegata fattispecie degli ammortizzatori sociali di cui beneficiano un numero peraltro crescente di lavoratori, impone l'introduzione e l'applicazione di alcuni elementi di flessibilità necessari in ragione della condizione giuridica e del trattamento in godimento da ciascun beneficiario. L'elemento appena riferito è strettamente correlato all'ammontare mensile dell'ammortizzatore sociale in godimento, posto che coloro che sono collocati in CIGS ex-lege n. 223 del 1991, già di per sé hanno un trattamento differente rispetto ai lavoratori collocati in ammortizzatori sociali in deroga, poiché questi ultimi in ragione del loro permanere nel bacino subiscono, allo scadere delle concessioni di durata annuale, ovvero ogni dodici mesi di proroga, progressive riduzioni del trattamento economico.



A questo fine, e per ragionevoli motivazioni di buon senso e giustizia sociale nell'ambito degli accordi sottoscritti in sede di Presidenza della Regione l'1 marzo del 2010 e presso la sede dell'Assessorato regionale del Lavoro il successivo 22 aprile, furono opportunamente previste differenti fattispecie, tali da adeguare le varie linee di azione alle altrettante e differenti condizioni date.

Nell'attivazione, in termini di "combinato disposto" di alcune parti degli accordi appena richiamati possono trovarsi le indicazioni utili per procedere nel senso indicato, sempre salvaguardando il valore e la necessità di sottoscrizione di accordi procedurali, nell'ambito dei quali siano espressamente esplicitate le motivazioni utili a completare quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale più volte richiamata e che con la presente si intende organicamente adeguare alle necessità via via rilevate, come peraltro nella stessa già rappresentate.

Conseguentemente è opportuno, riferisce l'Assessore proponente, tenere conto del fatto che in ragione di quanto fin qui detto, valutato e verificato il valore del sostegno al reddito in godimento da parte di ciascun lavoratore interessato e del contenuto dell'accordo procedimentale, di cui permane l'obbligo alla sottoscrizione, l'intervento della Regione possa essere confermato in euro 250 lordi mensili, fino ad un massimo di euro 500 lordi mensili e aggiuntivi, laddove se ne verificasse la condizione di eleggibilità. L'intervento è da intendersi, comunque inquadrabile nella fattispecie del "bonus di utilizzo" o "dote per la formazione in THE JOB", ex art. 8, comma 19, della L.R. n. 3 del 2009. Il riconoscimento dell'intervento regionale dovrà evidentemente essere proporzionato al maggior impegno assicurato dal lavoratore interessato dall'accordo procedimentale da sottoscrivere ai sensi della L.R. n. 40 del 1990, art. 24 e a quanto previsto in materia di procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990 e s.m.i.. A tal fine si precisa che l'impegno richiesto al lavoratore non dovrà in nessun caso superare la prestazione oraria base lavorativa settimanale come da contratto, né potranno essere riconosciute somme per trattamenti economici accessori previsti dai medesimi contratti.

Per quanto fin qui riferito l'Assessore evidenzia la necessità dell'adozione della presente ipotesi, ritenendo altresì in termini procedurali di dover far riserva all'organo politico della sottoscrizione degli accordi in questione, e di attribuire alla struttura amministrativa dell'Assessorato il complessivo governo tecnico degli accordi, fatto salvo il ricorso alla collaborazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, già chiamata in causa e come previsto nella precedente deliberazione n. 22/8 del 22.5.2012, alla quale doverosamente dovranno essere date le necessarie indicazioni operative. Detta necessità scaturisce dalla constatazione che la situazione di generalizzata crisi pone in capo all'Organo politico dell'Assessorato del Lavoro e all'apparato burocratico di cui egli è



responsabile, una maggiore e più veloce capacità di risposta rispetto agli eventi non sempre prevedibili o governabili con i tempi canonici degli avvisi pubblici come ordinariamente previsto.

Tuttavia l'obbligo dell'avviso rimane per gli interventi considerati di "ordinaria amministrazione", come previsto dalla normativa che ha originato la deliberazione del maggio scorso fin qui più volte richiamata.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dello stesso Assessorato

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione e di integrare le linee di indirizzo allegate alla deliberazione n. 22/8 del 22.5.2012, come di seguito indicato:
 - a) di autorizzare l'erogazione in favore dei lavoratori interessati dagli accordi procedurali, da sottoscrivere ai sensi della L.R. n. 40 del 1990 e ai sensi della L. n. 241 del 1990 e s.m.i, il riconoscimento del "Bonus di utilizzo" o della "Dote formativa anche on THE JOB" di euro 250 e laddove ne ricorrano le condizioni fino a euro 500 lordi mensili, secondo quanto espressamente definito dall'art. 8, comma 19, della L.R. n. 3 del 2009;
 - b) di autorizzare il competente Assessore del Lavoro, congiuntamente ad altri componenti della Giunta regionale di volta in volta competenti per materia, a sottoscrivere gli accordi procedurali in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale in argomento ogni qualvolta se ne verifichi o ravvisi l'urgenza e la necessità;
 - c) di dare atto che alla copertura finanziaria si farà fronte con le disponibilità sussistenti nella rubrica dell'Assessorato del Lavoro e con quanto impegnato in favore dell'Agenzia regionale per il Lavoro o attraverso l'assunzione di altro impegno di spesa a valere sulle risorse eventualmente ancora disponibili nella rubrica dello stesso Assessorato "Fondo regionale per l'occupazione", ferma restando la facoltà di utilizzare, per il perseguimento dei fini della presente deliberazione, quanto impegnato per gli interventi previsti dal protocollo d'intesa per la Chimica verde.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci